

I NUOVI OBBLIGHI DI CONTROLLO SULLE RITENUTE - ASPETTI APPLICATIVI DELLA NORMA


MARCO ZANDONÀ
ANCE–Fiscalità Edilizia
(fiscalitaedilizia@ance.it)

Torino , 13 febbraio 2020

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



**NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)**



RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)

COMMITTENTE con i requisiti di cui all'art.17bis, co.1, D.Lgs. 241/1997

NO

SI

CONTRATTO con i requisiti di cui all'art.17bis, co.1, D.Lgs. 241/1997

SI

NO

IMPRESA senza esimenti di cui all'art.17bis, co.5, D.Lgs. 241/1997

IMPRESA con esimenti di cui all'art.17bis, co.5, D.Lgs. 241/1997

- Divieto di compensazione per il pagamento delle ritenute dovute con propri crediti fiscali
- Divieto di compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e de premi assicurativi obbligatori con propri crediti fiscali

- Facoltà di compensazione per il pagamento delle ritenute dovute con propri crediti fiscali
- Facoltà di compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e de premi assicurativi obbligatori con propri crediti fiscali

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997 (INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)

REQUISITI...

- il **committente**, sostituto d'imposta in Italia, affida a un'impresa l'esecuzione di **una o più opere** o di **uno o più servizi**
- oggetto del **contratto** sono opere o servizi di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad impresa;**
- il **contratto** d'appalto/subappalto/affidamento a terzi, è **caratterizzato** da:
 - ✓ **prevalente utilizzo** di **manodopera** presso le **sedi di attività del committente**
 - ✓ **utilizzo** di **beni strumentali** di proprietà **del committente** o a lui riconducibili in qualunque forma

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)

REQUISITI...

- il committente**, sostituto d'imposta in Italia, affida a un'impresa l'esecuzione di **una o più opere** o di **uno o più servizi**



CM n.1/E del 12 febbraio 2020

- ✓ **il committente deve essere**
 - **sostituto d'imposta ai sensi dell'art.23, co.1, DPR 600/1973**
 - **residente in Italia**
- ✓ **Per committente s'intende anche l'appaltatore nei confronti del subappaltatore**

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)

REQUISITI...

- oggetto del **contratto** sono opere o servizi di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad impresa;**



- ✓ ***Nell'ambito dei rapporti «a catena», la soglia dei 200.000 euro va verificata nel solo rapporto tra committente ed appaltatore, e non anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore/i. Gli altri requisiti vanno invece valutati autonomamente***

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)

REQUISITI...

- ❑ il **contratto** d'appalto/subappalto/affidamento a terzi, è **caratterizzato** da:
 - ✓ **prevalente utilizzo** di **manodopera** presso le **sedi di attività del committente**

- ✓ **La «prevalenza della manodopera» si verifica qualora superi il 50% il seguente rapporto:**
 - Retribuzione lorda dei dipendenti**
 - Prezzo complessivo dell'opera**
- ✓ **Il concetto di «manodopera» comprende il lavoro manuale ed intellettuale**
- ✓ **Per «sedi d'attività del committente» d'intendono tutte le sedi, legale ed operative, ivi compresi i cantieri**

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)

REQUISITI...

- ❑ il **contratto** d'appalto/subappalto/affidamento a terzi, è **caratterizzato** da:
 - ✓ **utilizzo** di **beni strumentali** di proprietà **del committente** o a lui riconducibili in qualunque forma



- ✓ *Per «beni strumentali del committente» s'intende l'utilizzo di macchinari e attrezzature indispensabili per l'esecuzione dell'opera.*
- ✓ *Qualora si utilizzino beni strumentali del «committente» occasionalmente o non indispensabili per l'esecuzione dell'opera, tale requisito non ricorre e non si applica la nuova disciplina*

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Tipologia di contratto...

- ❑ **L'utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, o ad esso riconducibili, sono elementi che devono essere sempre verificati per tutte le forme contrattuali richiamate dalla norma , oppure sono elementi che servono per definire le altre fattispecie negoziali non altrimenti qualificabili?**

Si, i requisiti contrattuali debbano essere verificati per tutte le tipologie di contratti menzionati nella norma e, quindi, per appalti, subappalti, affidamenti e altri rapporti negoziali comunque denominati

- ❑ **I requisiti contrattuali devono sussistere tutti contemporaneamente?**

Si, le condizioni devono essere verificate congiuntamente, per cui l'assenza anche solo di una di esse comporta l'esclusione dell'operatività dei nuovi obblighi

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Tipologia di contratto...

- ❑ **Qualora il contratto di appalto “a monte” non abbia tutte le caratteristiche previste dalla norma, mentre le stesse sono verificate nel contratto di subappalto “a valle”, i nuovi obblighi si applicano comunque per quest’ultimo? In caso di risposta affermativa, i nuovi adempimenti coinvolgono l’appaltatore (come committente del subappaltatore) o il committente principale?**

Le condizioni per l’applicazione delle disposizioni devono essere verificate autonomamente sia nel rapporto tra committente e appaltatore che nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore. Pertanto, laddove non ricorrano i presupposti di applicazione della norma «a monte», gli stessi vanno verificati comunque «a valle», nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore

- ❑ **Nel caso in cui il committente non sia un sostituto d’imposta, la nuova normativa sulla responsabilità per il versamento delle ritenute si applica in ogni caso ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore?**

Su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta affermativa

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Limite d'importo...

- ❑ **Il limite annuo deve essere commisurato ad ogni contratto o deve intendersi come fatturato annuo per opere e servizi fatti nei confronti del medesimo committente? Ai fini della verifica del limite di euro 200 mila, conta (solo) il valore iniziale del contratto o occorre tener conto anche della sua evoluzione?**

Il limite dei 200.000 euro è da intendersi «riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti» affidati da un committente ad una singola impresa, alla quale il controllo va applicato nel momento in cui avviene il superamento di detta soglia, con riferimento a tutti i contratti in essere in quel momento. Allo stesso modo, qualora nel corso dell'anno il valore del contratto superi l'ammontare originariamente pattuito, i nuovi obblighi si renderanno applicabili dal momento in cui, nel medesimo anno, viene superata la soglia dei 200.000 euro. In entrambi i casi, la nuova disciplina si applica alle ritenute operate sulle retribuzioni erogate a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia

- ❑ **Cosa s'intende per "annuo" nell'ipotesi di importo complessivo superiore a euro 200.000?**

Al fine del conteggio della soglia dei 200.000 euro, occorre rifarsi all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre)

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Limite d'importo...

- ❑ **Come si determina il limite annuo di euro 200 mila per appalti di lavori di durata ultrannuale?**

Anche per il settore dell'edilizia, l'Agenzia delle Entrate ha adottato il criterio del «prorata temporis», ovvero si basa sulla ripartizione del valore del contratto in funzione dalla durata dello stesso

- ❑ **Come si calcola l'operatività della soglia di euro 200 mila in presenza di appalti affidati ad imprese raggruppate in ATI?**

Nell'ipotesi di ATI, il superamento, o meno, del tetto dei 200.000 euro deve essere verificato avendo riguardo all'ammontare complessivo del contratto, cosicché qualora quest'ultimo superi i 200.000 euro, i nuovi adempimenti si rendano applicabili in capo a tutte le imprese riunite, a prescindere dall'importo a loro attribuito singolarmente

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Prevalenza della manodopera...

- ❑ Quali sono i parametri in base ai quali verificare l'utilizzo prevalente di manodopera? Il concetto di "uso prevalente di manodopera" è da intendersi con riferimento alle sole attività la cui incidenza della manodopera supera il 50% (cfr art. 50 comma 1, secondo paragrafo, DLgs 50/2016 e smi)? In tal caso, le previsioni in materia di congruità per i LLPP (e per analogia per i lavori privati) potrebbero essere prese a riferimento per escludere di fatto tutte le lavorazioni edili?

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la «prevalenza della manodopera» si verifica qualora il rapporto tra retribuzione lorda dei dipendenti ed il prezzo complessivo dell'opera superi il 50%

- ❑ Cosa si intende per "manodopera"? Solo attività di natura manuale o anche non manuale (prestazione di servizi intellettuali)?

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di «manodopera» comprende il lavoro manuale ed intellettuale

Sede di attività del committente...

- ❑ Cosa si intende per "sede di attività del committente"? I cantieri sono da considerarsi sede dell'attività del committente, posto che ai fini della CCIAA e fiscali non costituiscono sede produttiva? È sufficiente la proprietà del bene oggetto di intervento da parte della committenza per definirla "sede" o occorre che vi svolga operativamente la propria attività?

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per «sedi d'attività del committente» d'intendono tutte le sedi, legale ed operative, ivi compresi i cantieri

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Beni strumentali del committente...

- ❑ **Com'è possibile verificare l'utilizzo degli strumenti del committente? E' sufficiente l'utilizzo di un solo bene strumentale anche di valore/funzione irrisono? Nel caso di compimento di un'opera o di un servizio con l'uso sia di beni strumentali del committente sia di beni strumentali dell'appaltatore, si può definire esistente la condizione descritta nell'articolato normativo? Un'attrezzatura presa in noleggio dal committente è da ritenersi "bene ad esso riconducibile"? La messa a disposizione da parte del committente della propria gru, di un ponteggio, di tutti i beni messi a disposizione in virtù di un contratto di noleggio o a titolo oneroso concretizzano il concetto di "utilizzo di bene strumentale"?**

In questa ipotesi, a prescindere dal valore specifico dei singoli beni, è introdotto un principio di "prevalenza", non a carattere quantitativo (basato sul valore dei beni), quanto "funzionale", ossia legato alla utilità del bene nell'esecuzione della prestazione. Per cui, è necessario che i beni del committente siano essenziali nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato. Un simile criterio, tuttavia, richiederà una valutazione specifica per singola fattispecie

- ❑ **Il riferimento al "committente" significa che i beni strumentali utilizzati devono essere quelli del committente principale (il primo della "catena"), o anche quelli dell'appaltatore che in effetti rappresenta il "committente" del subappaltatore? Se l'appaltatore non utilizza i beni del committente ma il subappaltatore utilizza quelli dell'appaltatore (o del committente), si rientra nell'obbligo? E tale obbligo riguarda solo subappaltatore e appaltatore o tale situazione "trascina" l'obbligo di comunicazione anche tra committente ed appaltatore?**

In caso di subappalto, il requisito dell'utilizzo dei beni strumentali del committente va verificato autonomamente tra appaltatore e subappaltatore

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997 (INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



Il nuovo meccanismo non opera se, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di pagamento delle ritenute, le imprese esecutrici possono comunicare al committente che:

1. sono in attività da almeno 3 anni
2. sono in regola con gli obblighi dichiarativi e hanno seguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti per un importo superiore al 10% dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
3. non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano stati accordati piani di rateizzazione



RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



Il nuovo meccanismo non opera se, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di pagamento delle ritenute, le imprese esecutrici possono comunicare al committente che:

1. sono in attività da almeno 3 anni

✓ *Nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata costituita da più di tre anni ma abbia presentato al 1° gennaio 2020 solo due dichiarazioni dei redditi, il riscontro del triennio sarà effettuato su due dichiarazioni*

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997 (INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



Certificazione
di affidabilità

Il nuovo meccanismo non opera se, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di pagamento delle ritenute, le imprese esecutrici possono comunicare al committente che:

2. sono in regola con gli obblighi dichiarativi e hanno seguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti per un importo superiore al 10% dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime

✓ **Per verificare il limite del 10% dei «versamenti nel conto fiscale» si fa riferimento al rapporto tra i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 (per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL) al lordo dei crediti compensati e i ricavi delle dichiarazioni presentate nel triennio**



CM n.1/E del 12 febbraio 2020

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



Provvedimento Direttore AdE
n.54730 del 6 febbraio 2020

- ✓ La certificazione è messa a disposizione delle imprese dall'AdE a partire dal 3° giorno lavorativo del mese, presso qualsiasi ufficio territoriale della Direzione Provinciale competente per domicilio fiscale dell'impresa
- ✓ La certificazione ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio
- ✓ La certificazione è esente da imposta di bollo e tributi speciali
- ✓ L'impresa può segnalare all'ufficio emittente il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non siano stati considerati, che, laddove verificati, saranno inseriti nella certificazione



CM n.1/E del 12 febbraio 2020

- ✓ **Nel caso di committente P.A. la sussistenza dei requisiti di affidabilità deve essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000**

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997 (INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



Provvedimento Direttore AdE
n.54730 del 6 febbraio 2020



Allegato A

CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS,
COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA		CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE				
DOMICILIO FISCALE				
VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE	PROV.

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in data _____ prot. n. _____, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del _____, questo Ufficio

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

oppure

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, non sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Si riportano i requisiti¹ mancanti:

...
...
...

Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai soli fini e per gli effetti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183).

Il Responsabile

Luogo e data

¹Per segnalare ulteriori dati che si ritiene non siano stati considerati, è possibile rivolgersi all'ufficio che ha emesso questo certificato. L'ufficio, laddove necessario, chiede conferma dei dati relativi ai carichi agli Agenti della Riscossione.

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



Provvedimento Direttore AdE
n.54730 del 6 febbraio 2020

REQUISITI DA VERIFICARE	BANCA DATI	PRECISAZIONI
a) DURATA MINIMA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Anagrafe Tributaria	Verifica fatta con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni
b) REGOLARITÀ DICHIARATIVA	Anagrafe Tributaria	Controllo effettuato sulle dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio, a ritroso con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997 (INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



**Provvedimento Direttore AdE
n.54730 del 6 febbraio 2020**

REQUISITI DA VERIFICARE	BANCA DATI	PRECISAZIONI
c) LIMITE MINIMO DEI «VERSAMENTI IN CONTO FISCALE» NELL'ULTIMO TRIENNIO	Anagrafe Tributaria	Confronto sui periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio Calcolo del limite sul totale dei versamenti in conto fiscale rispetto al totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
d) REGOLARITÀ FISCALE CIRCA II.DD., IRAP, RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IMPORTI SUPERIORI A 50.000 EURO	Agenzia Entrate- Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a.	Rilevano esclusivamente i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi.

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Durata minima dell'attività...

❑ Come si calcolano i tre anni di attività?

La verifica del triennio minimo di svolgimento dell'attività si deve basare sui criteri indicati nel Provvedimento del Direttore AdE n.110418/2017. In ogni caso, il triennio di durata minima di attività si riferisce a tre anni solari precedenti al rilascio della certificazione

Regolarità dichiarativa ...

❑ Ai fini della verifica del limite di cui al comma 5 lettera a) la norma fa riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, e pertanto nel primo anno di applicazione della norma (2020) è corretto ritenere che il triennio di riferimento dovrebbe essere quello 2016/2017/2018, non essendo le dichiarazioni relative al 2019 ancora presentate, o almeno fino a che le stesse non lo saranno?

La risposta è affermativa. Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento, si ritiene corretto il ragguaglio all'anno di presentazione della dichiarazione e non già al corrispondente periodo d'imposta. Pertanto, ad esempio, nel primo anno di applicazione della norma, ovvero per la verifica dei requisiti da effettuare nel corso di tutto il 2020, la regolarità dichiarativa e dei versamenti tramite F24 dovrà essere verificata, considerando i versamenti eseguiti nel corso dei periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nel triennio 2017, 2018 e 2019

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

**Limite minimo
dei versamenti
in conto
fiscale...**

- ❑ **Il limite del 10% dei versamenti eseguiti sul conto fiscale deve essere superato in ognuno dei tre periodi di imposta del triennio o cumulativamente nel triennio?**

In merito alla determinazione dell'importo dei versamenti complessivi registrati nel conto fiscale nel triennio, questo va inteso come importo cumulativo dei suddetti e non già come un importo medio (relativo al triennio di riferimento), il cui valore deve comunque superare il 10% dell'ammontare, anch'esso complessivo, dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime

- ❑ **Quali sono i versamenti da "cassetto fiscale"? Ai fini del calcolo del limite del 10%, rilevano anche i versamenti mediante "compensazione"?**

Ai fini della presente norma, rileveranno i versamenti a qualsiasi titolo effettuati tramite Modello F24 (ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 241/1997), registrati nella sezione "Dati di VERSAMENTI" del "Cassetto fiscale" dell'impresa interessata, la cui consultazione consentirà quindi all'Agenzia delle Entrate la verifica del requisito di esonero. A tal fine, per "versamento" si considera anche quello mediante l'istituto della "compensazione"

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Iscrizioni a ruolo e accertamenti...

- ❑ **Gli avvisi di accertamento esecutivi (o le cartelle esattoriali) scaduti e non pagati che, se di importo superiore a 50mila euro, bloccano l'emissione del certificato, considerano anche quelli già emessi (magari annullati con sentenza non definitiva)?**

Per quanto attiene agli atti accertativi, rilevanti ai fini della verifica del requisito d'esonero di cui al co.5, lett. b) dell'art.17-bis del D.Lgs. 241/2019, si ritiene che l'annullamento degli stessi con sentenza non definitiva, laddove non ne sia stata chiesta congiuntamente sospensione d'esecutività o la stessa sia ancora in attesa di accoglimento da parte del giudice, non faccia venir meno la rilevanza dell'accertamento, concorrendo questo al blocco dell'emissione del certificato

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)

COSA FARE

Il
committente

deve **richiedere alle imprese esecutrici** (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) **copia delle deleghe di pagamento** del versamento delle **ritenute fiscali** per i lavoratori dipendenti **direttamente impiegati** nei lavori o servizi

l'impresa
esecutrice

deve **effettuare distinti F24 per singolo committente, senza possibilità di compensazione dell'importo delle ritenute fiscali operate con propri crediti fiscali**

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)

COSA FARE



- ✓ ***Il divieto di compensazione delle ritenute con i crediti fiscali non è applicabile per i «crediti maturati dall'impresa» come sostituto d'imposta, recuperabili esclusivamente in compensazione e per i quali non è possibile il rimborso***
- ✓ ***La circolare individua un elenco «tassativo» dei suddetti crediti***

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)

**l'impresa
esecutrice**



IN PIÙ...

entro i 5 giorni successivi al termine di versamento (16° giorno del mese di scadenza), **deve trasmettere al committente** (e anche all'appaltatore, se si tratta d'impresa subappaltatrice) **i singoli F24** con l'**elenco** di tutti i lavoratori coinvolti nell'opera nel mese precedente, il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione (imponibile ai fini fiscali) corrisposta in relazione alla prestazione ed il dettaglio delle ritenute

Identificato con il codice fiscale

Retribuzione corrisposta per esecuzione dell'opera

dipendente	ore di lavoro	ammontare retribuzione	ritenute fiscali	
			totale	di cui per cantiere XXX
<u>Ore di lavoro prestate per esecuzione dell'opera</u>				

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Adempimenti dell'impresa esecutrice...

- ❑ **Tra le ritenute di cui agli art. 23 e 24 sono ricomprese anche le addizionali regionali e comunali?**

I nuovi obblighi riguardano non solo le ritenute Irpef, ma anche quelle relative alle addizionali regionali e locali alla medesima imposta sul reddito, applicate sul reddito dei lavoratori dipendenti (e assimilati) impiegati direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, anche se operate ratealmente sulla base del reddito del lavoratore percepito nell'anno precedente

- ❑ **I subappaltatori nell'F24, in abbinamento al codice identificativo 09, devono mettere il codice fiscale dell'appaltatore o quello del committente dei lavori?**

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella RM 109/E/2019, nel modello F24, unitamente al codice "09", occorre indicare il codice fiscale del committente. Per "committente", in caso di subappalto, deve intendersi l'appaltatore che riveste la qualifica di committente di subappaltore

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Adempimenti dell'impresa esecutrice...

- ❑ **Le ritenute Irpef operate nel mese dai sostituti di imposta non sono solo strettamente connesse ad ore di lavoro ma riguardano anche altri eventi tipici di un rapporto di lavoro. Come devono essere trattate le ritenute operate su eventi come la malattia o le ferie che si sono verificate nel mese? In alcuni mesi, peraltro, si possono verificare degli arretrati. In questo contesto, quindi, sembrerebbe che le ritenute non strettamente connesse alle ore di lavoro prestate dovrebbero confluire in una delega di pagamento residuale non potendole imputare a nessuno dei committenti interessati.**

Il co.1 dell'art.17-bis, nell'imporre l'obbligo di versamento con specifiche deleghe di pagamento distinte per ciascun committente, fa generico riferimento alle ritenute Irpef e relative addizionali (di cui agli artt.23-24 DPR 600/1973, art.50, co.4, D.Lgs. 446/1997 e art.1, co.5, D.Lgs. 360/1998) operate sul reddito dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del contratto. Il riferimento all'esecuzione materiale dell'opera, operato nella norma, porta a ritenere incluse solo le trattenute operate sulla retribuzione in funzione del lavoro effettivamente prestato da ciascun dipendente nell'opera affidata. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate include le ritenute operate nell'eventualità di giorni di malattia, ferie e permessi retribuiti del lavoratore. Sono invece escluse le ritenute operate su retribuzioni arretrate o differite

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

**Adempimenti
dell'impresa
esecutrice...**

- ❑ **La Risoluzione n. 108/E/2019 non sembra tenere conto che molte aziende, pagano gli stipendi in applicazione del cosiddetto calendario "sfasato"; vale a dire che nel mese di gennaio 2020 corrispondono gli stipendi sulla base di una prestazione resa nel mese di dicembre 2019. In questo modo, non si rischia di attrarre nei nuovi obblighi anche retribuzioni maturate prima dell'entrata in vigore della norma?**

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha espressamente chiarito che i nuovi obblighi di versamento non operano per le ritenute fiscali effettuate su retribuzioni maturate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria esclude l'operatività dei predetti obblighi in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019, anche se percepite a gennaio 2020

- ❑ **La necessità di comunicare – tra l'altro – l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla prestazione verso i distinti committenti, comporta l'obbligo di emettere cedolini distinti per dipendente per committente?**

L'obbligo di comunicazione al committente dell'ammontare specifico delle retribuzioni, e delle ritenute riferibili all'esecuzione dello specifico contratto, non comporta l'ulteriore obbligo di procedere alla compilazione ed al rilascio al lavoratore di distinti cedolini

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



ATTENZIONE...

**l'impresa
esecutrice**

non può versare i contributi previdenziali,
assistenziali e i premi assicurativi per i dipendenti
impiegati nell'esecuzione delle opere, compensando con
propri crediti fiscali



RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



ATTENZIONE...



- ✓ ***Il divieto di compensazione dei contributi con i crediti fiscali è sempre applicabile, senza alcuna eccezione***
- ✓ ***È possibile utilizzare o modelli F24 per ciascun committente o un modello F24 cumulativo per tutti i contributi, ma l'impresa dovrà predisporre un documento riepilogativo delle modalità di calcolo utilizzate da esibire in sede di controllo***

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Divieto di compensazioni «orizzontali»...

- ❑ **Il comma 8 preclude la possibilità di compensazione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati sulle retribuzioni erogate al personale dipendente direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le imprese sono tenute ad effettuare una ripartizione, al fine di poter evincere la quota compensabile e quella non compensabile? Il divieto di compensazione dei contributi opera anche per crediti Inps da cassa integrazione?**

In assenza di specificazioni sul punto, al fine di determinare l'ammontare dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi relativi ai dipendenti impiegati nel contratto, per il versamento dei quali è preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione, si potrebbero utilizzare gli stessi criteri e la stessa ripartizione adottata per individuare l'ammontare delle ritenute fiscali riferite ai medesimi lavoratori, da versarsi anch'esse senza compensazione. Ciò consentirebbe l'utilizzo di un'unica modalità di calcolo valevole per entrambi gli ambiti di versamento (ritenute fiscali e contributi sociali e assicurativi), in un'ottica di semplificazione di adempimenti già di per sé alquanto gravosi. In tal senso, si auspica un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, sono necessarie precisazioni amministrative per poter ammettere l'utilizzo in compensazione di determinati crediti (quali quelli vantati nei confronti dell'INPS e derivanti da cassa integrazione) per il versamento dei contributi sociali e assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nel contratto, tenuto conto che, a livello normativo, non sono annoverati specifici crediti esclusi dal divieto di compensazione

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



IN PIÙ...

**Il
committente**

deve **sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati** e poi **darne comunicazione all'AdE entro 90 giorni** se l'impresa esecutrice (appaltatrice/subappaltatrice /affidataria):

- ✓ **non adempie all'obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento**
- ✓ **non adempie all'obbligo di trasmissione dell'elenco dei dati sui lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera**
- ✓ **omette o versa in misura insufficiente le ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa**

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



ATTENZIONE...

**Il
committente**

deve **sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati** finché perdura l'inadempimento da parte dell'impresa esecutrice per un importo pari al minore tra:

- ✓ il **20% del valore complessivo dell'opera**
- ✓ l'ammontare delle **ritenute non versate** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa



Nel frattempo, è preclusa all'impresa esecutrice ogni azione esecutiva di soddisfacimento del credito fintanto che non esegue il versamento delle ritenute dovute

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



ATTENZIONE...



CM n.1/E del 12 febbraio 2020

- ✓ ***Non rientrano nella sospensione dei pagamenti quelli avvenuti a titolo di anticipo rispetto al compimento dell'opera***
- ✓ ***La sospensione dei pagamenti da parte del committente all'appaltatore, per inadempimento del subappaltatore, legittima la sospensione dei pagamenti anche «a valle» tra appaltatore e subappaltatore, fino al corretto adempimento degli obblighi***

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Adempimenti del committente...

- ❑ Il committente, fra tutte le predette informazioni ricevute, può controllare unicamente il numero delle ore lavorate dal lavoratore dell'impresa subappaltatrice, previo utilizzo di appositi fogli presenza da intestare ai lavoratori in questione nelle singole unità operative della Committente. Il Committente non è in grado di verificarne l'entità dell'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente non essendo in possesso del cedolino paga dell'intera mensilità (di cui è in possesso solo l'Impresa subappaltatrice) e conseguentemente non può controllare la correttezza della ritenuta di acconto riportata dal modello F24. Come gestire tale circostanza?

Si deve ritenere che il committente non sia chiamato ad effettuare un controllo circa la correttezza delle ritenute effettuate dall'appaltatore, o dal subappaltatore, rispetto ai lavoratori impiegati nella prestazione affidata, non avendo né poteri né tantomeno strumenti in tal senso. Più correttamente, si ritiene che il committente debba effettuare un riscontro circa la corrispondenza tra quanto risulta sulle deleghe di versamento e quanto comunicato dalle imprese esecutrici. A livello normativo, infatti, viene previsto che l'omesso o insufficiente versamento debba essere riscontrato rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, con ciò ammettendo una verifica di tipo formale. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate rinvia ad un concetto di "controllo" da parte del committente, non limitato alla mera verifica degli elementi cartolari a sua disposizione, quanto piuttosto ad un controllo sulla congruità della retribuzione erogata al dipendente dell'impresa esecutrice

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



Time for questions

Adempimenti del committente...

- ❑ **La richiesta delle deleghe di versamento deve essere fatta solo dall'impresa appaltatrice al subappaltatore o anche dal committente, dato che il subappalto riguarda l'opera affidata da quest'ultimo all'appaltatore?**

La norma prevede espressamente che il committente debba richiedere copia delle deleghe di versamento (F24) sia all'impresa appaltatrice che all'impresa subappaltatrice, entrambe obbligate a rilasciarle (art.17-bis, co.1, D.Lgs. 241/1997). In più, sempre a livello normativo, viene specificato che l'impresa subappaltatrice debba trasmettere la copia delle deleghe di pagamento, unitamente ai dati prescritti riguardanti i lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione della prestazione, sia al committente che all'impresa appaltatrice (co.2 del medesimo art.17-bis). Anche in caso di subappalto, pertanto, l'onere di richiedere la copia degli F24 specifici ricade comunque sul committente del subappaltatore, fermo restando che la stessa documentazione va trasmessa al committente

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



ATTENZIONE...

**Il
committente**



**Se non richiede copia
dell'F24 specifico
all'impresa esecutrice**



**Se non sospende il
pagamento dei
corrispettivi maturati
dall'impresa esecutrice**



- 20% dell'importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro
- 30% dell'importo delle ritenute non versate

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI




NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



ATTENZIONE...

**l'impresa
esecutrice**



Se non trasmette
copia dell'F24
specifico per
singolo
committente



Se non trasmette
l'elenco dei dati
relativi ai lavoratori
impiegati
nell'opera



Se omette o paga
in misura
insufficiente le
ritenute

**Sospensione del pagamento
dei corrispettivi maturati
senza possibilità di adire
alcuna azione esecutiva,
finché perdura
l'inadempimento**

+

- 20% dell'importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro
- 30% dell'importo delle ritenute non versate



RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI



NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
(INTRODOTTO DALL'ART.4, DL 124/2019, CONVERTITO CON
MODIFICHE NELLA LEGGE 157/2019)



ATTENZIONE...

- ✓ **Le sanzioni trovano applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l'impresa esecutrice abbia commesso le richiamate violazioni, ivi compresa la violazione del divieto di compensazione, e le siano state irrogate le correlate sanzioni**
- ✓ **Fino al 30 aprile 2020, laddove l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione, a condizione che, entro lo stesso termine, sia inviata al committente la documentazione**



CM n.1/E del 12 febbraio 2020

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

MARCO ZANDONA'
Fiscalità Edilizia ANCE

Tel. 06.84567291-256

E-mail zandonam@ance.it